

TI_GERICHTE 14.2022.79 vom 10. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.79_d20220610

FR: TI_GERICHTE 14.2022.79 du 10 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.79 del 10 giugno 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Mancata produzione di un titolo di rigetto in prima sede. Interpello

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l'istante aveva prodotto solamente il precetto esecutivo, sicché ha respinto l'istanza in mancanza di spiegazioni e di produzione di un valido titolo di rigetto dell'opposizione. Il primo giudice ha d'altronde precisato di non poter sanare i difetti rilevati visti i principi che regolano la procedura di rigetto, tra cui la massima dispositiva e il principio allegatorio. Egli ha infine ricordato che sussiste per il creditore la possibilità di ripresentare una nuova istanza, anche nella medesima esecuzione, producendo questa volta tutti i documenti idonei a giustificare le proprie pretese.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 rileva in buona sostanza che la decisione impugnata non è comprensibile in alcuni suoi passi, ma riconosce che al giudice mancavano elementi per poter accogliere l'istanza. Essa non condivide però l'esito del giudizio, siccome riguardo ai documenti o alle spiegazioni mancanti il primo giudice "aveva di sicuro la facoltà di farne richiesta". A mente sua, nessuno impediva al Pretore di sanare i difetti rilevati. La reclamante produce infine nuovi documenti a sostegno dell'istanza, tra cui l' "accordo quadro cessione crediti" (doc. 1).

E. 4.1

Senonché la reclamante disconosce che secondo il principio attitatorio (art. 55 CPC), applicabile anche nelle procedure sommarie (art. 255 CPC a contrario), le parti hanno l'onere (e la responsabilità) di addurre nel processo i fatti rilevanti e i relativi mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.2, sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 6.1 lett. c con rinvii). In parole più semplici incombeva alla RE 1 spiegare spontaneamente i fatti alla base della propria pretesa e produrre, già in prima sede, la documentazione a sostegno della propria istanza e segnatamente quella che riteneva essere un valido titolo di rigetto dell'opposizione.

E. 4.2

Contrariamente a quanto allega la reclamante, il Pretore non aveva la facoltà di chiederle gli elementi mancanti. Di principio, il giudice non può infatti favorire una parte rispetto all'altra. Gli è consentito d'interpellare una parte, giusta l'art. 56 CPC, solo se le sue allegazioni non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, dandole l'opportunità di rimediarvi. L'istituto dell'interpello non deve tuttavia

servire a sanare negligenze processuali, ivi comprese quelle relative ai mezzi di prova prodotti (sentenze del Tribunale federale 4A_487/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 4.2.2 con i rinvii; già citata 14.2019.117 consid. 6.1/a con rinvii). Non autorizza quindi il giudice – senza disattendere il proprio dovere d'imparzialità – a suggerire alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento delle prove da essa già addotte (sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 aprile 2019 consid. 5.2). L'obbligo d'imparzialità e di neutralità gli vieta di rendere le parti attente su fatti ch'esse non hanno considerato, né di aiutarle a impostare meglio la causa o suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (DTF 142 III 465 consid. 4.3). L'interpello entra in considerazione unicamente in caso di mancanza manifesta della parte (sentenza del Tribunale federale 4A_301/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 6.2), come quello in cui l'istante dimentica inavvertitamente di produrre il precetto esecutivo o il titolo di rigetto sebbene sia indicato nell'istanza come annesso (citata 14.2019.117 consid. 6.1/b con rinvii). Ne segue che il Pretore non poteva chiedere alla RE 1, senza favorirla indebitamente rispetto all'escusso, le spiegazioni e i documenti mancanti che gli avrebbero permesso di accogliere l'istanza. La sua non appare infatti una svista manifesta, bensì una negligenza processuale, giacché non risulta dagli atti che abbia voluto produrre un titolo di rigetto con l'istanza.

E. 4.3

Infine, la nuova documentazione prodotta per la prima volta con il reclamo (doc. 1, 2 e 4) è irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Non è possibile tenerne conto per l'odierno giudizio. La RE 1 avrebbe fatto meglio a leggere attentamente la sentenza pretorile e a ripresentare una nuova istanza di rigetto dell'opposizione, anche nella medesima esecuzione, con acclusi i documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 653 n. 42c consid. 7.3/b). Produrre nuova documentazione dinanzi alla scrivente Camera è del tutto inutile. Il reclamo non può ch'essere respinto.

E. 5

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. 6

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'631'000.–, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.